

gnome, la paternità, e il domicilio delle parti, se queste sono corpi morali la denominazione loro propria, e se comproprietarii la quota indivisa appartenente a ciascuno, le limitazioni nella personale loro facoltà di amministrare liberamente le proprie sostanze, e quelle relative al diritto di proprietà della persona che trasferisce l'immobile, o un qualche diritto sul medesimo; c) la qualità giuridica e la data dell'atto o contratto stipulato tra le parti; d) il prezzo d'acquisto quale apparisce dall'atto o contratto relativo, oppure, se le parti lo desiderano, il dimostrato prezzo di stima, senza che per altro il giornale garantisca essere stato giusto il prezzo al momento della stipulazione, ed essere rimasto anche in seguito inalterato. La quarta è la rubrica dell'osservazioni. (Formulare B).

§. 48.

Il repertorio è composto di cinque rubriche. La prima comprende il numero catastale o topografico di ogni singola particella, ossia ente immobiliare di un determinato Comune censuario, e se trattasi d'edifizii anche il relativo numero civico. La seconda il nome e cognome di chi ne è proprietario anche meno pieno, od altrimenti limitato. La terza le nozioni essenziali del fondo, cioè la sua estensione e rendita netta, e se trattasi d'edificii la loro qualità, il numero dei locali, se con o senza piano, e l'annua pigione o la classificazione. — La quarta, il numero cronologico, e quello del volume del giornale sotto cui avvenne l'iscrizione, e questa suddivisa in altre sei sotto rubriche, la prima delle quali comprende i mutamenti di proprietà, la limitazione od esten-